

## **Riferimento alla seduta del 12 giugno 2008**

### **Quesito UPI ‘Ammissibilità lavori in economia**

Quando sono ammissibili i lavori in economia realizzati da imprese con salariati?

#### ***Orientamento espresso:***

Nei bandi in vigore (es. bando misura 121, cap. – Adempimenti tecnici – Paragrafo 10.2, “Ulteriori specifiche e limitazione sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto dalla DGR 149/08” si prevede che *‘Le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari (lavori in economia) possono avere ad oggetto unicamente gli investimenti di cui al paragrafo 8.3 lett. a e 8.3 lett. b punto 1 e punto 2’*”).

Nell’allegato A – Spese ammissibili, Paragrafo 3.1.3.2.3– allo stesso bando, si dispone che “Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro” (“*Nell’ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un’impresa organizzata per ottenerne l’esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto*”); e ancora che (“*Non sono altresì ammissibili le spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti delle imprese beneficiarie del contributo*”).

Dai punti sopra elencati si evince che un’impresa agricola e/o forestale, con dipendenti salariati, non può mai rendicontare i costi di personale per lavori in economia ammissibili dal Bando; tali interventi sono ammissibili solo se svolti direttamente dall’imprenditore e/o dai suoi familiari. Si ritiene che per familiari si debbano intendere le persone con le quali esiste il vincolo di parentela e che siano anche iscritti all’I.N.P.S. come coadiuvanti all’impresa.

Nel caso di un’impresa a conduzione con salariati che presenta un progetto di miglioramento fondiario, rientrante esclusivamente nei casi di cui al paragrafo 8.3 lett. a e al paragrafo 8.3 lett. b punto 1 e punto 2, non sono comunque ammissibili le spese relative al personale dipendente, ma si ritiene di poter ammettere le spese sostenute per l’acquisto delle materie prime necessarie all’esecuzione delle opere.